Proposta di legge Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico "Autodromo internazionale della Toscana – Mugello. Modifiche alla l.r. 48/1994 e alla l.r.89/1998

Relazione illustrativa

Contenuto della proposta di legge

La presente proposta di legge introduce una disciplina specifica per il circuito automobilistico e motociclistico del Mugello, situato nel Comune di Scarperia San Piero a Sieve e dispone modifiche alla legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore.) e alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico).

La proposta di legge riconosce, in via generale, la pratica dello sport come momento di crescita individuale e di aggregazione sociale e ritiene funzionale a tale riconoscimento la disciplina per la circolazione dei veicoli a motore nei circuiti quali gli autodromi e le piste motoristiche dedicate alla pratica dell'automobilismo e del motociclismo.

La modifica della disciplina per la circolazione dei veicoli a motore nei circuiti quali autodromi e piste motoristiche ha altresì la finalità di assicurare la fruibilità di tali strutture in un ambito sicuro e controllato.

La proposta di legge riconosce, poi, l' "Autodromo internazionale della Toscana – Mugello", situato nel comune di Scarperia e San Piero, quale circuito automobilistico e motociclistico di rilevanza strategica regionale per la circolazione di veicoli a motore e lo svolgimento di attività agonistiche, sportive, test tecnici ed attività ricreative.

Per assicurare la gestione dell'Autodromo del Mugello, la proposta di legge prevede che il comune territorialmente competente possa chiedere al gestore, mediante stipula di apposita convenzione, di adottare misure finalizzate ad implementare la sicurezza degli impianti, a garantire le cautele tecniche necessarie al rispetto delle limitazioni imposte dalla normativa nazionale e regionale vigente, nonché a realizzare un sistema di monitoraggio acustico.

Per assicurare il rispetto della normativa statale di riferimento ed, altresì, per assicurare uniformità di applicazione della normativa statale su tutto il territorio regionale, la proposta di legge stabilisce che le eventuali deroghe ai limiti di emissioni sonore concesse dal comune territorialmente competente ai sensi dell'articolo 3, comma 7, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304 (Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447.) abbiano durata quinquennale e non possano essere previste per più di 280 giorni annui di attività continuativa. In ogni caso, la proposta di legge precisa che le deroghe, di norma, non possano prevedere l'esercizio di attività motoristica nelle fasce orarie comprese tra le ore 20.30 e le ore 7.30, e sono comunque da ammettere, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 3, comma 7 del d.p.r.304/2001.

Si precisa che le deroghe previste dalla normativa statale citata sarebbero deroghe, per così dire, "illimitate". La proposta di legge, invece, inserisce precise indicazioni di durata.

La proposta di legge prevede poi modifiche all'articolo 2 della l.r.89/1998, prevedendo che il regolamento regionale di attuazione della medesima l.r.89/1998 disciplini le modalità operative per lo svolgimento dell'attività di controllo da parte di ARPAT e dei Comuni.

La disposizione intende stabilire norme di carattere organizzativo e operativo nel pieno rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento, al fine di assicurare uniformità di applicazione delle procedure di controllo.

La proposta di legge contiene, inoltre, una modifica dell'articolo 13 della l.r.89/1998, la quale prevede che, al momento della presentazione del piano di risanamento, il comune, sentito il parere di A.R.P.A.T., valuta se l'attività produttiva o commerciale rumorosa possa proseguire senza interruzione, durante il periodo necessario per l'attuazione delle misure previste del piano aziendale di risanamento acustico.

La disposizione intende dare la possibilità al comune di valutare se il piano aziendale di risanamento acustico possa essere attuato senza che l'imprenditore cessi per un periodo di tempo la sua attività.

Naturalmente, la disposizione può trovare applicazione solo laddove si riesca a dare una prova tecnica che siano rispettate le norme a tutela della collettività nella materia dell'inquinamento acustico.

Infine, la proposta di legge stabilisce il termine di 90 giorni per adeguare il regolamento regionale di attuazione di cui all'articolo 2 della l.r.89/1998 alle disposizioni della p.d.l..

Esame articolo per articolo della proposta di legge

Più nel dettaglio: la proposta di legge consta di 2 Capi e di 5 articoli.

Il Capo I della proposta di legge disciplina il circuito automobilistico e motociclistico "Autodromo internazionale della Toscana – Mugello", stabilendo modifiche alla l.r.48/1994.

Tale capo contiene i primi 2 articoli della proposta di legge.

L'articolo 1 della PDL inserisce modifiche all'articolo 1 della l.r.48/1994 e:

- a) riconosce la pratica dello sport come momento di crescita individuale e di aggregazione sociale;
- b) detta la disciplina per la circolazione dei veicoli a motore nei circuiti quali gli autodromi e le piste motoristiche dedicate alla pratica dell'automobilismo e del motociclismo di rilevanza strategica regionale, anche al fine di garantire la fruibilità di tali strutture in un ambito sicuro e controllato.

L'articolo 2 della PDL inserisce l'articolo 8 bis alla l.r.48/1994 e stabisce che la Regione riconosce l' "Autodromo internazionale della Toscana – Mugello", situato nel comune di Scarperia e San Piero, quale circuito automobilistico e motociclistico di rilevanza strategica regionale per la circolazione di veicoli a motore e lo svolgimento di attività agonistiche, sportive, test tecnici ed attività ricreative.

Ai sensi dell'articolo 2 della PDL (e dell'articolo 8 bis della l.r.48/1994) Ai fini della gestione dell'Autodromo del Mugello, il comune territorialmente competente può chiedere al gestore, mediante stipula di apposita convenzione, di adottare misure finalizzate ad implementare la sicurezza degli impianti, a garantire le cautele tecniche necessarie al rispetto delle limitazioni imposte dalla normativa nazionale e regionale vigente, nonché a realizzare un sistema di

monitoraggio acustico.

In ogni caso, la PDL stabilisce che le eventuali deroghe ai limiti di emissioni sonore concesse dal comune territorialmente competente ai sensi dell'articolo 3, comma 7, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304 (Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447.):

- A) abbiano una durata quinquennale;
- B) non possano essere previste per più di 280 giorni annui di attività continuativa;
- C) di norma, non prevedono l'esercizio di attività motoristica nelle fasce orarie comprese tra le ore 20.30 e le ore 7.30;
- **D**) rispettano comunque i limiti previsti dall'articolo 3, comma 7 del d.p.r.304/2001.

Il Capo II della proposta di legge dispone modalità operative per i controlli in materia di inquinamento acustico e disposizioni per l'attuazione del piano aziendale di risanamento acustico e stabilisce modifiche alla l.r.89/1998.

L'articolo 3 della PDL dispone modifiche all'articolo 2 della 1.r.89/1998, prevedendo che il regolamento regionale di attuazione della medesima 1.r.89/1998 disciplini le modalità operative per lo svolgimento dell'attività di controllo da parte di ARPAT e dei Comuni.

Ciò, per le finalità sopra esposte di uniforme applicazione delle procedure a livello regionale.

L'articolo 4 della PDL modifica dell'articolo 13 della 1.r.89/1998, la quale prevede che, al momento della presentazione del piano di risanamento, il comune, sentito il parere di A.R.P.A.T., valuta se l'attività produttiva o commerciale rumorosa possa proseguire senza interruzione, durante il periodo necessario per l'attuazione delle misure previste del piano aziendale di risanamento acustico.

L'articolo 5 della PDL stabilisce il termine di 90 giorni per adeguare il regolamento regionale di attuazione di cui all'articolo 2 della l.r.89/1998 alle disposizioni della p.d.l..